

CAMPUS X s.r.l.

Modello Organizzativo

ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Parte Generale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23/07/2021

REVISIONE	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
00	Consiglio di Amministrazione del 06/06/2017	Adozione
01	Consiglio di Amministrazione del 23/07/2021	Adozione versione aggiornata

INDICE

1. LA SOCIETÀ E IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO	3
1.1 La Società	3
1.2 Struttura aziendale (Modello di governance)	3
1.3 Principi ispiratori della struttura di Governance	4
1.4 L'assetto organizzativo.....	4
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231: LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE, PROFILI GIURIDICI	5
2.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	5
2.2 Fattispecie di reato.....	6
2.3 Sanzioni	7
2.4 Esenzione delle responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione	7
2.5 Linee Guida previste dalle Associazioni di Categoria.....	8
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	9
3.1 Premessa	9
3.2 Obiettivi del Modello	9
3.3 I destinatari del Modello	10
3.4 Le fasi metodologiche per la predisposizione del Modello	11
3.5 La struttura e l'organizzazione del Modello (Parte Generale e Protocolli)	11
3.6 Finalità, principi e componenti dei Protocolli	12
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15
4.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza	15
4.2 Requisiti di eleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza	16
4.3 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza.....	16
4.4 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza	17
4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza	18
4.6 Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	18
5. IL CODICE ETICO.....	19
5.1 I rapporti tra Codice Etico e Modello	20
6. IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	20
6.1 Premessa	20
6.2 Le violazioni del Modello	20
6.3 Le sanzioni	20

7.	INFORMAZIONE	E	FORMAZIONE	DEL
PERSONALE.....				23
8.	DIFFUSIONE	DEL	MODELLO	E INFORMATIVA AI
TERZI.....				23
9.	AGGIORNAMENTO			DEL
MODELLO.....				23
ALLEGATO 1 - FATTISPECIE DI REATO EX D.LGS.				
231/2001.....				25
ALLEGATO 2 - MATRICE PROCESSI SENSIBILI / PROTOCOLLI /				
REATI.....				32

1 LA SOCIETÀ E IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO**1.1 La Società**

Le informazioni di carattere generale circa la società Campus X S.r.l. (nel seguito “Campus X” o “Società”) sono riepilogate nella tabella seguente.

<i>Denominazione</i>	CAMPUS X S.r.l.
<i>Sede Legale</i>	Roma, Via Barberini, 11 – 00167
<i>Sedi Operative</i>	Roma, Via Barberini, 11 - 00167 Roma, Via di Passolombardo, 341 – 00133
<i>Iscrizione C.C.I.A.A.</i>	RM – 1321584
<i>Partita IVA</i>	07605420962
<i>Certificazioni</i>	UNI EN ISO 9001
<i>Posizione INPS</i>	7059129627
<i>Contratto Collettivo Nazionale applicato</i>	Commercio
<i>Telefono</i>	06.952.225.01
<i>Sito web</i>	www.campusx.it
<i>Indirizzo e-mail</i>	PEC: campusxsrl@legalmail.it

Campus X s.r.l. opera attraverso varie forme e tipologie di intese nel mercato italiano dello *student housing*, gestendo complessi residenziali all'avanguardia. Il proprio oggetto sociale include l'uso, la conduzione, l'esercizio, la gestione e la fruizione, in qualsiasi forma, di beni immobili per l'erogazione a terzi, pubblici e/o privati, di servizi di natura alberghiera, turistica, ricettiva in genere.

La Società offre i propri servizi di *student housing* nei tre *campus* localizzati nelle sedi di Roma, Bari e Firenze; è, titolare, altresì di contratto di locazione relativo a struttura ubicata a Chieti affidata in gestione a terzi per lo svolgimento di attività di *student housing*. Le strutture di Campus X si propongono, pertanto, come studentati a prevalente accoglienza alberghiera destinata a studenti residenti e non (ad es. familiari e personale di passaggio in collegamento con gli stessi studenti, docenti), offrendo anche un servizio di alloggio di foresteria.

1.2 Struttura aziendale (Modello di governance)

La struttura di *governance* adottata da Campus X segue il modello tradizionale definito dal Codice Civile, che prevede due diversi organi sociali: il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, nella forma del Sindaco unico, con funzioni rispettivamente di governo e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si compone, ai sensi di Statuto, da un numero compreso tra 3 e 7 membri. Ai sensi di deliberazione assembleare assunta il 4/12/2020, il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri.

Il Collegio Sindacale è composto da un membro e ha il compito di vigilare ai sensi dell'art. 2403 c.c. sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile sulla società ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. è stato affidato a una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al Presidente, agli Amministratori Delegati e ai Procuratori, ove nominati, spettano da Statuto la Rappresentanza Legale della Società. A essi sono stati conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Segue la descrizione dei principi ispiratori della *governance*.

1.3 Principi ispiratori della struttura di Governance

Campus X, pur essendo facoltativa l'implementazione in azienda del D. Lgs. 231/01 e s.m.i., ha scelto di adottare un sistema di organizzazione e controlli che possa configurare un modello organizzativo e di gestione aziendale idoneo a prevenire la commissione di reati, in linea con la consolidata policy aziendale rivolta all'osservanza dei principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria posizione e dell'immagine, delle aspettative dei propri soci e degli stakeholder in generale, nonché del lavoro dei propri dipendenti. Conseguentemente, ha ritenuto conforme a tale policy il procedere alla definizione di un modello di organizzazione e di gestione adeguato a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 (di seguito, anche solo, il "Modello").

Tale decisione, anche in virtù dell'applicazione del Codice Etico, è stata presa nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché essi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Campus X s.r.l. ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, gestione e controllo, di cui il presente costituisce revisione ed aggiornamento, in data 6 giugno 2017 con delibera del Consiglio di Amministrazione, elaborato in conformità con i principi e le regole del gruppo Siram, di cui la Società ha fatto parte sino al dicembre 2020.

Il Modello presuppone, altresì, il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un corpus di regole interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società si intende qui integralmente richiamato e le sue disposizioni si integrano con quanto previsto nel Modello. Esso indica gli obiettivi e i valori dell'attività d'impresa, con riferimento ai principali soggetti con i quali Campus X si trova quotidianamente a interagire: soci, clienti, fornitori, mercato, comunità, dipendenti e collaboratori.

1.4 L'assetto organizzativo

L'assetto organizzativo identifica le figure apicali alle quali vengono fatte risalire le responsabilità operative e di controllo dei processi aziendali, per le quali si rimanda agli organigrammi e alle disposizioni organizzative.

Dal punto di vista strutturale, Campus X è organizzata con una Sede Legale e tre Sedi Operative, coincidenti con i *campus* gestiti dislocati nelle sedi di Bari, Firenze e Roma. La Sede Legale funge anche da Sede Amministrativa per le funzioni di Head Office, in cui risiede il *Management* con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e supervisione al processo di *business*. Il reparto Amministrazione e Contabilità ha sede presso la sede operativa di Via Passolombardo - Roma.

L'organizzazione dei *campus* è affidata a un *Resident Manager*, e a una o più funzioni nella sede del *campus*.

2 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231: LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE, PROFILI GIURIDICI

2.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuando la legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Prima dell'introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti collettivi non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, ecc.) potevano essere perseguite per l'eventuale commissione di reati nell'interesse della compagine societaria.

Tale assetto normativo è stato profondamente innovato dal Decreto, che ha segnato l'adeguamento, da parte della legislazione italiana, a una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito: in particolare, si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nonché della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Con l'emanazione del Decreto, il legislatore italiano ha ottemperato agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e comunitari, i quali dispongono, appunto, la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa in modo più diretto ed efficace.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, alle quali si aggiungono, seguendo la scala della gravità del reato commesso, misure interdittive quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi, fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, che possono giungere perfino al divieto di esercitare la stessa attività d'impresa.

La sanzione amministrativa per la società, tuttavia, può essere applicata esclusivamente dal giudice penale, nel contesto di norme di garanzia predisposte dall'ordinamento penale, e solo qualora sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: in particolare, è necessario che sia commesso uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente e che tale reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti. Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) non determina alcuna responsabilità in capo all'ente, trattandosi in una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del Decreto, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- ☐ *"da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi"* (cosiddetti soggetti apicali);
- ☐ *"da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"* (cosiddetti sottoposti).

Come si vede, i soggetti richiamati dalla norma in esame sono coloro i quali svolgono funzioni inerenti alla gestione e al controllo dell'ente o di sue articolazioni: il legislatore, pertanto, ha voluto

intraprendere una scelta di tipo “funzionalistico”, invece che una di tipo “nominalistico”, riservando, cioè, l'attenzione alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita.

Da sottolineare, in questa prospettiva, anche l'equiparazione – rispetto ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente – delle persone che rivestono le medesime funzioni in una “*unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*”.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che consentono di effettuare un collegamento oggettivo tra il reato commesso e l'attività dell'ente, il legislatore impone anche l'accertamento di un requisito di tipo soggettivo, consistente nella colpevolezza dell'ente per il reato realizzato. Tale requisito soggettivo si identifica con l'individuazione di una colpa dell'organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Le dette regole di diligenza costituiscono proprio il contenuto centrale del presente Modello organizzativo.

2.2 Fattispecie di reato

L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal Decreto, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.

Si elencano di seguito le “fattispecie di reato” attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione, recentemente modificati dalla L. 69/2015 (artt. 24 e 25);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla L. 48/2008 (art. 24-bis);
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla L. 94/2009 (art. 24-ter);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla L. 409/2001 e modificati dalla L. 99/2009 (art. 25-bis);
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla L. 99/2009 (art. 25-bis.1);
6. Reati societari, ivi compreso il reato di corruzione tra privati, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla L. 262/2005, dalla L. 190/2012 e dalla L. 69/2015 (art. 25-ter);
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, introdotti dalla L. 7/2003 (art. 25-quater);
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla L. 7/2006 (art. 25-quater.1);
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati dalla L. 199/2016 (art. 25-quinquies);
10. Abusi di mercato, introdotti dalla L. 62/2005 (art. 25-sexies);
11. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla L. 123/2007 (art. 25-septies);
12. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla L. 186/2014 (art. 25-octies);
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla L. 99/2009 (art. 25-novies);
14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla L. 116/2009 (art. 25-decies);
15. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla L. 68/2015 (art. 25-undecies);
16. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.Lgs. 109/2012 (art. 25-duodecies);

17. Razzismo e xenofobia, introdotto dalla L. 167/2017 (art. 25-terdecies);
18. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotto dalla L. 39/2019 (art. 25-quaterdecies);
19. Reati tributari, introdotto dal D.L. 124/2019 (art. 25-quinquiesdecies);
20. Contrabbando, introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. d., del D.Lgs. 75/2020 (art. 25-sexiesdecies);
21. Reati transnazionali, introdotti dalla L. 146/2006;
22. Reati a carico degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, introdotti dalla L. 9/2013.

2.3 Sanzioni

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- ☐ sanzioni pecuniarie;
- ☐ sanzioni interdittive;
- ☐ confisca;
- ☐ pubblicazione della sentenza.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- ☐ il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- ☐ l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Per quota si intende una unità di misura finanziaria il cui valore va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di 1549 ciascuna.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ☐ la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ☐ in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, commi 1 e 3 del Decreto).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, in luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva, la possibile prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

La confisca può aver luogo anche per equivalente o per valore; trattasi di una fattispecie peculiare per mezzo della quale si confiscano utilità patrimoniali di valore corrispondente nella materiale disponibilità del reo, non essendo possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato.

2.4 Esenzione delle responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione

Come accennato, gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Da tali norme del Decreto emerge una differenza di disciplina e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale, rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede, infatti, che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale qualora sia possibile dimostrare che:

- ☐ l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ☐ il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, sia stato affidato a un organismo di vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- ☐ le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- ☐ non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come si vede, l'adozione di un Modello (o di più modelli) costituisce un'opportunità che il legislatore attribuisce all'ente, finalizzata alla possibile esclusione della responsabilità.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo in realtà necessario che il Modello sia efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che esso debba soddisfare le seguenti esigenze:

- ☐ individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- ☐ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ☐ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- ☐ introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- ☐ introdurre un codice etico di comportamento per le attività aziendali.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art.

7 comma 4 del Decreto, richiede:

- ☐ una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- ☐ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, *“possono essere adottati*

(...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati". Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell'ambito dell'autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei.

2.5 Linee Guida previste dalle Associazioni di Categoria

Confindustria ha definito le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i cosiddetti protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e ulteriormente aggiornate da Confindustria nel marzo 2014, con approvazione da parte del Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Premessa

Come detto al punto 1.3, la decisione di Campus X s.r.l. di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità per la Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale della Società stessa nei confronti dei propri *stakeholder*.

Al fine di garantire sempre di più condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali, Campus X ha ritenuto opportuno adottare il proprio Modello che unitamente alle procedure organizzative e alle altre politiche e disposizioni della Società e al Codice Etico che del Modello è parte essenziale e integrante, costituisce il programma per assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di legge, nonché l'insieme di strumenti di governo aziendale volti a permettere una conduzione dell'impresa sana e coerente con gli obiettivi prefissati.

Campus X è, altresì, determinata a garantire che i predetti strumenti di governo aziendale adottati risultino costantemente idonei a prevenire la commissione di reati: a tale fine la Società procede a una continua verifica dell'efficacia del Modello adottato rispetto alla propria realtà organizzativa e di *business* e alle intervenute modifiche al Decreto, nonché rispetto a criticità che siano emerse nell'applicazione del Modello medesimo. In particolare, Campus X, nell'ambito delle attività di aggiornamento periodico del Modello condotte, considera non solo l'inserimento di nuove fattispecie di reato connesse all'evoluzione della normativa di riferimento, come accaduto per la presente versione aggiornata, ma anche gli accadimenti societari, nonché eventuali segnali di rischio individuati e rilevanti anche ai fini dell'applicazione della predetta normativa.

Precise regole interne assolvono alla funzione di organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe, di regolamentare e preparare i protocolli delle attività svolte all'interno della Società, di disciplinare i vari flussi informativi tra le varie funzioni e i vari organi.

In tale ottica, l'adozione del Modello di organizzazione assicura, altresì, l'importante risultato di informare il personale della Società e i collaboratori e *partner* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di reati, garantendo la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito dell'attività della Società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione del personale improntata alla corretta realizzazione dei propri compiti.

3.2 Obiettivi del Modello

L'adozione del Modello ha come obiettivo quello di migliorare il sistema di controllo interno, limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e, allo stesso tempo, quello di consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dalle disposizioni del Decreto stesso.

Campus X è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e *partner* d'affari.

Il Modello, unitamente al Codice Etico che del Modello costituisce parte essenziale e integrante, costituisce uno strumento di sensibilizzazione di tutti gli *stakeholder* di Campus X e ha l'obiettivo di determinare una piena consapevolezza in tali soggetti della gravità nel caso di commissione di un reato e delle conseguenze penalmente rilevanti non solo per loro stessi, ma anche per la Società, consentendo alla stessa, in presenza di tali situazioni, di agire tempestivamente ed efficacemente.

Attraverso l'adozione del Modello, Campus X si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ☐ individuare le attività svolte dalle singole funzioni aziendali che per la loro particolare tipologia possono comportare un rischio reato ai sensi del Decreto;
- ☐ analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la Società;
- ☐ valutare il sistema dei controlli preventivi e il suo adeguamento per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto a un "livello accettabile";
- ☐ definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (Codice Etico) e specifiche (procedure organizzative) volte a disciplinare le attività aziendali nei settori "sensibili";
- ☐ stabilire un sistema di poteri autorizzativi e di firma per garantire una puntuale e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- ☐ implementare un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- ☐ prevedere un sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;

nonché:

- ☐ formare il personale sui contenuti del Codice Etico e più in generale dei poteri autorizzativi, delle linee di dipendenza gerarchica, delle procedure, dei flussi di informazione e di tutto quanto contribuisce a dare trasparenza all'attività aziendale;
- ☐ rendere consapevoli tutti i "Destinatari" del Modello (come individuati al paragrafo seguente) dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- ☐ informare i "Destinatari" in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- ☐ nominare un Organismo di Vigilanza e attribuire allo stesso specifiche competenze in ordine al controllo dell'effettivo funzionamento, dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del Modello.

3.3 I destinatari del Modello

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") del Modello e sono tenuti al rispetto del contenuto dello stesso:

- ☐ gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- ☐ i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- ☐ i collaboratori (inclusi gli stagisti), i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società;

- ☐ i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse di Campus X;
- ☐ più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in nome o per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto e nell'interesse della Società.

3.4 Le fasi metodologiche per la predisposizione del Modello

Ai fini della predisposizione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee-guida Confindustria e con le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto a svolgere una preventiva attività di cd. *control and risk self assessment*.

Le attività di *control and risk self assessment* sono state condotte a cura di un Team di Progetto esterno, dotato di competenze in ambito legale e consulenziale, e hanno visto il coinvolgimento diretto del Management della Società; analogo percorso è stato seguito per l'attività di aggiornamento di cui alla presente *release*.

In particolare, tali attività sono state articolate nelle seguenti fasi:

- ☐ acquisizione e analisi della documentazione rilevante ai fini della governance e del sistema di controllo interno aziendale/di gruppo (ad es. organigrammi, codici comportamentali, struttura di deleghe e procure, procedure interne, relazioni e verbali);
- ☐ preliminare identificazione dei Processi Sensibili di competenza delle diverse strutture organizzative interessate, con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate dall'ambito del D.Lgs. 231/2001, considerando anche l'identificazione di potenziali nuovi rischi-reato;
- ☐ identificazione dei *key officer* da coinvolgere nelle interviste;
- ☐ conduzione di interviste finalizzate:
 1. all'identificazione/conferma dei Processi Sensibili, delle modalità operative di conduzione delle stesse e dei soggetti coinvolti;
 2. all'identificazione dei rischi potenziali (inerenti) di commissione dei reati presupposto riconducibili ai singoli Processi Sensibili;
 3. all'analisi e valutazione dei presidi/sistemi di controllo in essere a mitigazione dei rischi di cui sopra e identificazione dei possibili ambiti di miglioramento;
- ☐ condivisione con il Management delle evidenze emerse.

Tale attività ha portato all'identificazione di adeguati presidi da implementare nel sistema di controllo al fine di rendere lo stesso idoneo a diminuire il rischio di commissione dei reati, nonché all'effettiva implementazione dei presidi di cui sopra nel sistema di controllo da parte dei singoli *key officer* di volta in volta coinvolti.

3.5 La struttura e l'organizzazione del Modello (Parte Generale e Protocolli)

Il Modello si compone di:

- ☐ Parte Generale (il presente documento) – che illustra la funzione e i principi del Modello, individua e disciplina le sue componenti essenziali ovvero l'Organismo di Vigilanza, il Sistema Sanzionatorio, la selezione e la formazione del personale, nonché la diffusione, l'applicazione e l'adeguatezza del Modello.
- ☐ Protocolli a disciplina dei Processi Sensibili¹, in cui sono contenuti i presidi di controllo attuati dalla Società con riferimento ai processi e alle attività identificate come a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, le Funzioni coinvolte e la Valutazione del Rischio.

¹ I processi (o attività) sensibili si distinguono in:

I Protocolli sono i seguenti:

1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione, incluse le visite ispettive;
2. Rapporti commerciali;
3. Flussi finanziari;
4. Approvvigionamenti di beni e servizi, inclusi gli incarichi di consulenza;
5. Gestione delle risorse umane, incluse note spese e spese di rappresentanza;
6. Gestione marketing, comunicazione, eventi, attività pubblicitarie/promozionali;
7. Gestione del bilancio (contabilità, operazioni sul capitale sociale), dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale e degli adempimenti tributari;
8. Gestione del contenzioso;
9. Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
10. Adempimenti in materia ambientale;
11. Gestione dei sistemi informativi.

3.6 Finalità, principi e componenti dei Protocolli

I Protocolli, parte integrante del Modello predisposto da Campus X, si fondano e si integrano con un sistema di controllo interno strutturato e organico composto da regole, strumenti di definizione delle responsabilità, meccanismi e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali, anche preesistente rispetto all'emanazione del Modello.

In particolare, le **finalità** dei Protocolli sono di:

- richiamare i Processi Sensibili rilevanti, ovvero l'insieme delle attività e operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale della Società in aree potenzialmente a rischio di commissione reato;
- specificare le componenti che caratterizzano il sistema di controllo preventivo, nonché i principi generali e specifici di comportamento e le regole specifiche di condotta riconducibili ai Processi Sensibili;
- indicare le Funzioni coinvolte nei Processi;
- specificare i Presidi e gli Strumenti di controllo esistenti;
- riportare la valutazione del rischio;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti necessari per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica della corretta applicazione del Modello in tutte le sue parti.

L'ambito di applicazione di ogni singolo Protocollo con riferimento ai Processi Sensibili e alle categorie di reato applicabili è riportato nell'ALLEGATO 2.

I **principi** che ispirano l'architettura del sistema di controllo interno di Campus X s.r.l., con particolare riferimento ai Processi Sensibili e coerentemente con le previsioni di Confindustria, sono di seguito descritti:

- ☐ chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);

i) attività "operative", costituite dai processi aziendali nel cui ambito possono essere (direttamente) commessi i reati-presupposto (es.: "gestione dei contributi pubblici", per quanto si riferiscono ai reati di malversazione; gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e licenze, concussione o corruzione);

ii) attività "strumentali", costituite dai processi aziendali attraverso i quali potrebbero essere creati, in astratto, i mezzi o le modalità per la commissione dei reati; in altri termini, i processi che favoriscono o rendono possibili comportamenti costituenti direttamente fattispecie di reato (solitamente attività di gestione di strumenti di tipo finanziario, per es. i rimborsi spese ai dipendenti attraverso i quali, se fittizi, crearsi la provvista per i reati di corruzione).

- ☐ segregazione dei compiti tra chi è significativamente coinvolto nelle fasi critiche del Processo/Attività Sensibile (ad esempio: decisione, autorizzazione, esecuzione, controllo e registrazione) (ove applicabile);
- ☐ verificabilità e documentabilità delle operazioni ex-post: le attività rilevanti condotte devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico deve essere archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni/soggetti coinvolti;
- ☐ identificazione di controlli preventivi e verifiche ex-post, manuali e automatici: devono essere previsti e applicati dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei reati o a rilevare ex-post delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del presente Modello.

Le **componenti** del sistema di controllo preventivo che deve essere implementato a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono riconducibili ai seguenti elementi, i quali sono rilevanti per la prevenzione di tutte le fattispecie di reato di cui al Decreto e si applicano a ogni Processo Sensibile:

☐ **Sistema di principi etici**

La Società ritiene indispensabile che i Destinatari rispettino principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con i colleghi, i Terzi e con la Pubblica Amministrazione.

Tali norme e principi di riferimento sono formulati nel Codice Etico.

☐ **Sistema organizzativo**

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione di organigrammi aziendali e l'emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative (ad esempio: ordini di servizio, comunicazioni organizzative interne), che forniscono una chiara definizione del ruolo, dei compiti e delle responsabilità delle più rilevanti funzioni/figure aziendali coinvolte in particolare nell'ambito dei Processi Sensibili.

☐ **Sistema autorizzativo**

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, fondato sulle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente/funzionalmente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di Campus X rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati, ove necessario, di delega/procura in tal senso.

☐ **Sistema di controllo di gestione e dei flussi finanziari**

Il sistema di controllo di gestione adottato da Campus X è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *budget*, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società.

Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto esplicitamente statuisce, inoltre, che il Modello debba "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". A tale scopo, la gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati a una ragionevole segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse; quanto alla gestione della liquidità, essa è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio.

☐ **Programma di informazione e formazione**

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili viene previsto e garantito un adeguato programma di informazione e formazione periodico e sistematico rivolto a dipendenti coinvolti nelle stesse.

In particolare, sono previste alcune attività formative di carattere generale e specifico per funzione in materia di gestione di informazioni privilegiate.

Tali attività integrano e completano il percorso di informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D.Lgs. 231/2001 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

☐ **Sistema disciplinare**

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta aziendali e, nello specifico, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello, è una componente indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso. In merito a tale aspetto si rimanda a quanto descritto nell'ambito del Capitolo 6 della Parte Generale del Modello.

☐ **Sistema di procedure operative**

L'art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire"*.

Tali documenti, che recepiscono i principi generali e i principi specifici di comportamento di seguito descritti, consentono, in particolare, di disciplinare più nel dettaglio le attività oggetto dei Processi

Sensibili e di guidare e garantire l'implementazione e l'attuazione nella pratica dei principi di comportamento e di controllo stabiliti nel presente Modello e sono, quindi, da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel Modello stesso, utili al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

☐ **Sistemi informativi e applicativi informatici**

Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale devono essere previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita ai Processi Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito dei Processi Sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- ☐ sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- ☐ regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informatici aziendali (supporti *hardware* e *software*);
- ☐ meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- ☐ meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso;
- ☐ meccanismi automatizzati per la gestione di *workflow* autorizzativi.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 6 comma 1 del Decreto prevede, oltre all'adozione del Modello, anche l'istituzione di un organismo interno all'ente (nel seguito anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La Società è conscia del ruolo fondamentale svolto dall'OdV, deputato alla verifica e all'adeguamento del Modello in azienda. Campus X può avvalersi di un OdV monocratico oppure collegiale, a seconda della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in tal senso.

La nomina dei membri dell'OdV, nonché l'eventuale revoca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo procede a tali operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge e garantendo sempre che l'OdV sia connotato dai seguenti requisiti:

Onorabilità

I membri dell'OdV dovranno garantire l'onorabilità, la massima affidabilità e l'assenza di ogni posizione di conflitto (a titolo esemplificativo: relazioni di parentela con gli organi sociali o con il vertice, conflitti di interessi). Si rimanda al successivo paragrafo "Requisiti di eleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza" per ulteriori indicazioni al riguardo.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività operative/gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si ottengono garantendo ai membri interni dell'OdV l'assenza di qualsiasi dipendenza gerarchica a eccezione dell'esclusivo riporto al Consiglio di Amministrazione, utilizzando anche professionisti o personale esterno indipendente e non soggetto ad altri rapporti con la Società e prevedendo un'attività di *reporting* al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di attribuire piena autonomia all'OdV, quest'ultimo ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società a tutta la documentazione senza la necessità di alcun consenso preventivo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo aziendale fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'operato dell'OdV in quanto responsabile del funzionamento ed efficacia del Modello

Professionalità

L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, deve possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva, aziendalistica e consulenziale (ad es.: campionamento statistico, tecniche di analisi, metodologie di individuazione delle frodi), nonché competenze giuridiche. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Al fine di adempiere alle proprie funzioni di carattere multidisciplinare, l'OdV, inoltre, potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità, da reperirsi anche all'esterno della Società, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e specialistico.

Continuità d'azione

L'OdV deve:

- ☐ vigilare sull'osservanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- ☐ garantire la continuità dell'attività di vigilanza,

- ☐ sovrintendere sull'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- ☐ non svolgere mansioni prettamente operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso Organismo si richiede.

4.2 Requisiti di eleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere affidato a un soggetto che sia:

- ☐ indagato o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più illeciti tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - per un qualunque delitto non colposo;
- ☐ interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- ☐ sottoposto o sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- ☐ sottoposto alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-quater del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4.3 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, in caso di composizione collegiale, ovvero del singolo componente qualora trattasi di Organismo monocratico, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati.

In merito, il Consiglio di Amministrazione riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente. Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dalla delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza. La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- ☐ la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- ☐ l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- ☐ la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- ☐ l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

È fatto obbligo per ciascun membro dell'OdV di comunicare al Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente dell'OdV stesso, la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti. Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità a esercitare l'incarico. In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inadatto.

4.4 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno quattro volte l'anno, qualora collegiale, e ogni qualvolta uno dei membri ne abbia chiesto la convocazione al Presidente, giustificando l'opportunità della

convocazione. Inoltre, può delegare specifiche funzioni al Presidente. Ogni riunione dell'OdV è verbalizzata.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle Procedure. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- ☐ svolgere, anche per il tramite di altri soggetti (ad es., propri consulenti), attività ispettive;
- ☐ accedere a tutta la documentazione o comunque alle informazioni riguardanti le attività della Società, che può richiedere a tutto il personale della Società stessa, nonché agli Amministratori, al Collegio Sindacale e a fornitori di beni e servizi della stessa;
- ☐ segnalare al Consiglio di Amministrazione fatti gravi e urgenti, nonché eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello;
- ☐ proporre al soggetto titolare del potere disciplinare l'adozione di sanzioni collegate alla violazione del Modello, di cui al paragrafo 6;
- ☐ coordinarsi con la Funzione Risorse Umane, per definire i programmi di formazione inerenti al D.Lgs. 231/2001 e al Modello, di cui al paragrafo 7.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a propria volta, facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza di Campus X tre linee di *reporting*:

- ☐ la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dell'Amministratore Delegato della Società;
- ☐ la seconda, con cadenza annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale/Sindaco unico;
- ☐ la terza, in presenza di segnalazioni ricevute di particolare gravità, nei confronti di tutti i soggetti precedenti.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza di Campus X potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Il rapporto scritto che l'Organismo di Vigilanza di Campus X trasmette con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale/Sindaco unico ha ad oggetto:

- ☐ sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
- ☐ eventuali discrepanze tra le Procedure e il Modello;
- ☐ segnalazioni ricevute su eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni, nonché su fatti che possano integrare reati;
- ☐ procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
- ☐ valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie;
- ☐ eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- ☐ rendiconto delle spese eventualmente sostenute.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.

4.6 Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Flussi informativi

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il Decreto enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal protocollo specificamente dedicato, nonché dagli altri protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

L'OdV istituisce un canale di comunicazione interna che garantisca, qualora la natura della segnalazione lo richieda, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi da parte dei vertici aziendali nei confronti del segnalante.

L'elenco dei flussi verso l'Organismo di Vigilanza è riepilogato in un'apposta procedura emessa dallo stesso.

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di qualsivoglia genere e proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto.

In particolare, è fatto obbligo ai Destinatari e agli altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari di segnalare la commissione, o la ritenuta commissione, di fatti di reato previsti dal Decreto e di condotte non in linea con le regole di comportamento del Codice Etico. Tali segnalazioni devono essere riferite direttamente all'OdV senza intermediazioni.

Per consentire un accertamento corretto e un'indagine completa di una segnalazione relativa a un comportamento sospetto, quando segnalano la presunta violazione, i Destinatari devono fornire una segnalazione quanto più precisa e circostanziata possibile.

Ove possibile e non controindicato, il Destinatario che effettua la segnalazione dovrà anche fornire il suo nome e le informazioni per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione.

Protezione delle segnalazioni (*Whistleblower protection*)

L'OdV costituisce un canale di comunicazione che garantisce, qualora la natura della segnalazione lo richieda, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi da parte dei vertici aziendali nei confronti del segnalante.

Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del Codice Etico e del Modello è considerato, infatti, strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Pertanto, un dipendente che segnala una violazione del Modello organizzativo, anche se non costituente reato, non sarà posto in condizione di trovarsi in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno (salvo il caso di segnalazioni marcatamente pretestuose, false, ovvero effettuate in malafede). Un dipendente che ritenga di essere stato discriminato nella sua attività a seguito della segnalazione di una violazione del Modello organizzativo, dovrà segnalare l'abuso all'OdV.

Parimenti, la Società garantisce ai soggetti terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza sono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Modalità di comunicazione verso l'OdV

Le comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza, siano esse "Flussi informativi" o "Segnalazioni", devono avere forma scritta. Esse potranno essere trasmesse attraverso i seguenti canali:

- ☐ l'indirizzo di posta "Organismo di Vigilanza di Campus X S.r.l. – Via Barberini n. 11, 00167 Roma";
- ☐ l'indirizzo di posta elettronica: organismovigilanza@cx-place.com

5 II CODICE ETICO

5.1 I rapporti tra Codice Etico e Modello

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano e completano con quanto espresso nel Codice Etico, che del Modello costituisce parte essenziale e integrante.

Sotto tale profilo, è opportuno precisare che:

- ☐ il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che essa riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- ☐ il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello, ne completa la portata e favorisce comportamenti in linea con la sua applicazione. Il riferimento al Modello, quindi, comporta l'automatico richiamo al Codice Etico

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Premessa

L'art. 6, comma 1, lettera e) D. Lgs. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato a prevenire la perpetrazione degli illeciti penali rilevanti ai fini di tale normativa, ha previsto l'introduzione di *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"*.

La definizione di un "*idoneo sistema disciplinare*" costituisce, quindi, uno dei requisiti essenziali del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema disciplinare, che presuppone la violazione delle disposizioni del Modello, dovrà avvenire indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria (nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una fattispecie di reato).

6.2 Le violazioni del Modello

La violazione delle norme del Modello, nonché delle procedure e *policy* aziendali, costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro o di collaborazione².

L'inosservanza delle norme del Modello, nonché delle le procedure e *policy* aziendali da parte dei destinatari, comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto, oltre al risarcimento dei danni (materiali o morali) eventualmente derivanti da tale inosservanza.

Nel novero dei soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti disciplinari, devono comprendersi quelli indicati dagli artt. 2094 e 2095 del codice civile, quali i "*prestatori di lavoro subordinato*" e, ove non ostino norme imperative di legge, tutti i "*portatori di interesse*" della Società.

6.3 Le sanzioni

La comminazione delle sanzioni deve essere graduata in ragione della gravità della violazione commessa.

La gradualità della sanzione potrà estendersi dal rimprovero verbale, per le infrazioni di minor gravità e di prima commissione, sino al licenziamento, per comportamenti particolarmente gravi e/o ripetuti.

Le sanzioni saranno comminate anche in relazione:

- ☐ all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia (tenendo comunque conto della prevedibilità dell'evento);
- ☐ al comportamento tenuto dal lavoratore nel passato, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- ☐ al ruolo e alle mansioni del lavoratore;
- ☐ alle altre eventuali circostanze rilevanti ai fini della valutazione del comportamento (ivi compresa la posizione funzionale delle altre persone eventualmente coinvolte).

Misure nei confronti degli amministratori e sindaci

In caso di violazione del Codice e del Modello nel suo complesso, nonché di tutte le procedure e *policy* aziendali da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'Assemblea, per il tramite del Collegio Sindacale/Sindaco unico, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. La violazione del Modello o del Codice da parte del Sindaco della Società va denunciata dall'OdV all'Assemblea, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale sanzione applicabile agli amministratori e/o ai sindaci è la revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea.

Gli amministratori e i sindaci risponderanno verso la Società ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli artt. 2392 e 2407 c.c.

Misure nei confronti del personale dipendente

La violazione da parte del personale dipendente soggetto al CCNL, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello e al Codice Etico, nonché di tutte le procedure e *policy* aziendali costituisce illecito disciplinare.

In particolare, per:

² Nel rispetto degli artt. 2103, 2106 e 2184 del Codice Civile, dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), della Legge 604/1966 sui licenziamenti individuali nonché dei Contratti Collettivi di Lavoro. La violazione può comportare anche il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c

- i Dirigenti: in caso di violazione, l'Amministratore Delegato informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale/Sindaco unico. In tal caso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL.

La violazione delle singole regole comportamentali del Modello e del Codice Etico che di esso ne è parte integrante, nonché di tutte le procedure e policy aziendali da parte dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia regolato dal CCNL applicabile determina l'applicazione delle misure sanzionatorie più idonee, compreso, nei casi più gravi, il licenziamento, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970, e fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione alla intensità ed eventuale recidiva del comportamento, possono consistere in:

- richiamo scritto;
- multa nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare;
- sospensione dalle funzioni e dallo stipendio fino a un massimo di tre giornate;
- spostamento ad altra funzione che non comporti gestione di attività a rischio, compatibilmente con le esigenze della organizzazione aziendale e nel rispetto dell'art. 2103 c.c.;
- licenziamento per giusta causa.

La misura in concreto della sanzione sarà determinata tenute presenti la natura e intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità e inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello, del Codice Etico, nonché di tutte le procedure e *policy* aziendali o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico, nonché di tutte le procedure e *policy* aziendali.

- i Dipendenti (Operai, Impiegati e Quadri): i provvedimenti disciplinari irrogabili, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da Campus X e precisamente:

- richiamo verbale;
- richiamo inflitto per iscritto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento disciplinare senza preavviso.

Restando ferme tutte le previsioni del CCNL di riferimento, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia comminato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di comunicare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento, motivandolo.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL di riferimento, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- ☐ violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio, non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, ecc.) o dal Codice Etico o adozione, nell'espletamento di attività connesse ad Aree Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- ☐ violazione di procedure interne previste dal presente Modello o dal Codice Etico o adozione, nell'espletamento di attività connesse ad Aree Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto;
- ☐ adozione, nell'espletamento di attività connesse ad Aree Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo non equivoco al compimento di uno o più reati previsti dal Decreto;
- ☐ adozione, nell'espletamento di attività connesse ad Aree Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora da tale comportamento derivino danni morali o materiali alla Società (come nel caso di applicazione alla stessa, da parte del Giudice, delle sanzioni amministrative o delle misure cautelari previste dal D.Lgs. 231/2001).

Misure nei confronti dei collaboratori esterni e *partner*

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai *partner* in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello per la parte di esso applicabile a costoro, è tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto e la conseguente responsabilità della Società.

Come meglio specificato nel successivo paragrafo 8 – Diffusione del Modello e Informativa ai terzi, la Società provvede all'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali con terzi di specifiche clausole che richiamano l'osservanza del Modello di Campus X e che, in maniera graduata, potranno prevedere ad esempio, la risoluzione del rapporto e/o una clausola penale.

All'Amministratore Delegato fa capo la concreta applicazione della misura sopra richiamata, sentita la funzione aziendale che curava i rapporti in relazione al contesto nell'ambito del quale si è manifestata la condotta censurata.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora da tale comportamento derivino danni morali o materiali alla Società (come nel caso di applicazione alla stessa, da parte del Giudice, delle sanzioni amministrative o delle misure cautelari previste dal D.Lgs. 231/2001).

7 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Campus X promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli tra il personale dipendente e gli amministratori. A tutti verranno, pertanto, fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che Campus X ha adottato sulla base del presente Modello.

Le modalità di comunicazione del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono essere seguite per un adempimento corretto delle proprie mansioni.

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida di Confindustria, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

A tal fine, il Modello, il Codice Etico e i Protocolli sono inseriti sulla rete locale, dandone idonea comunicazione al personale.

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello e delle procedure che devono essere seguite per adempiere correttamente alle proprie mansioni, sono altresì previste specifiche attività formative rivolte al personale, in funzione delle attività gestite e dei connessi profili di rischio.

Particolare attenzione viene dedicata alla formazione dei neo-inseriti. A tali risorse sarà richiesto di firmare apposita dichiarazione di presa visione del Modello organizzativo e del Codice Etico.

8 DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA AI TERZI

Campus X promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli eventuali agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società.

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con le funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello presso i soggetti terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre a una violazione del Modello o del Codice Etico della Società.

La Società:

- ☐ fornirà ai soggetti terzi informativa sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- ☐ inserirà nei contratti con i soggetti terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro e che prevedano idonee misure sanzionatorie in caso di grave violazione del Modello.

In particolare, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei soggetti terzi che inducano la Società a violare le previsioni del Modello.

9 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il presente Modello, nella sua versione aggiornata approvata dall'Organo Amministrativo nella data indicata sul frontespizio del presente documento, è stato predisposto e adottato da Campus X sulla base delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001 nonché delle Linee Guida emanate da Confindustria recependo, altresì, i più recenti orientamenti giurisprudenziali e le *best practice* in materia.

Pertanto, il Modello, strumento volto a prevenire la commissione dei reati ex Decreto, deve qualificarsi, oltre che per la propria concreta e specifica efficacia, per la dinamicità, ovvero per la capacità di seguire e allo stesso tempo orientare i cambiamenti organizzativi della Società.

Tale dinamicità è un portato essenziale connesso alla concretezza del Modello e determina la necessità di procedere a una costante attività di aggiornamento del medesimo, in virtù del continuo evolversi della realtà aziendale, del contesto di riferimento e, soprattutto, del modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti.

L'organo dirigente, rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, è, per espressa previsione del Decreto, il soggetto cui compete, in via permanente, la responsabilità circa l'adozione e l'efficace attuazione del Modello. Spetta pertanto allo stesso, anche sulla base dell'impulso e dei suggerimenti formulati periodicamente dall'OdV, ogni valutazione circa l'effettiva implementazione di interventi di aggiornamento, integrazione o, in generale, modifica del Modello.

In ogni caso, tale attività di aggiornamento sarà volta a garantire nel continuo l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal Decreto.

Resta fermo in capo all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto, il compito di "curare" l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione ogni intervento ritenuto utile ai fini di cui sopra, laddove il medesimo OdV riscontri esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dall'accertamento di violazioni.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario nei casi di:

- ☐ intervento di modifiche o interpretazioni delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti, che comportino l'identificazione di nuove aree di attività cosiddette sensibili;
- ☐ modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa che comportino l'identificazione di nuove aree di attività cosiddette sensibili (o variazioni di quelle precedentemente identificate);
- ☐ commissione di reati individuati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- ☐ riscontro di significative e gravi carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;

formulazioni di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003 n. 201 recante "Regolamento concernente disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231".

Da ultimo, una volta approvate le modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV verifica la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società stessa.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa periodica, l'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione una nota informativa delle variazioni eventualmente da apportare al Modello al fine di farne oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATO 1 - FATTISPECIE DI REATO EX D.LGS. 231/2001

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- ☐ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- ☐ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- ☐ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- ☐ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- ☐ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- ☐ Concussione (art. 317 c.p.);
- ☐ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ☐ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- ☐ Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- ☐ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- ☐ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- ☐ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ☐ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ☐ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ☐ Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- ☐ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- ☐ Frode per il conseguimento di fondi europei per lo sviluppo rurale (art. 2, L.898/86);
- ☐ Peculato con offesa degli interessi finanziari dell'UE (art. 314, comma 1, c.p.);
- ☐ Peculato mediante profitto dell'errore altrui con offesa degli interessi finanziari dell'UE (art. 316 c.p.);
- ☐ Abuso d'ufficio con offesa degli interessi finanziari dell'UE (art. 323 c.p.);
- ☐ Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 (art. 24-*bis*):

- ☐ Falsità riguardanti un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- ☐ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- ☐ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- ☐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- ☐ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- ☐ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);

- ☐ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
 - ☐ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
 - ☐ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
 - ☐ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.);
 - ☐ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 – *quinqües* c.p.);
 - ☐ Reati in materia di cybersecurity (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).
3. Delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24-*ter*).
- ☐ Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
 - ☐ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
 - ☐ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
 - ☐ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - ☐ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
 - ☐ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
 - ☐ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art.25-*bis*):
- ☐ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - ☐ Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - ☐ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - ☐ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - ☐ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - ☐ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - ☐ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - ☐ Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - ☐ Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
 - ☐ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis*.1):
- ☐ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

- ☐ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- ☐ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ☐ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ☐ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ☐ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ☐ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- ☐ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

6. Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*ter*):

- ☐ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ☐ Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
- ☐ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- ☐ Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- ☐ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ☐ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ☐ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- ☐ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ☐ Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- ☐ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ☐ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ☐ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ☐ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- ☐ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ☐ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ☐ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25-*quater*):

- ☐ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- ☐ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- ☐ Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- ☐ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- ☐ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- ☐ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1);
- ☐ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2);
- ☐ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- ☐ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- ☐ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);

- ☐ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter*);
 - ☐ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
 - ☐ Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - ☐ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
 - ☐ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
 - ☐ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
 - ☐ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
 - ☐ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
 - ☐ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
 - ☐ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
 - ☐ Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
 - ☐ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater*.1):
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25-*quinqies*):
- ☐ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - ☐ Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
 - ☐ Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - ☐ Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - ☐ Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
 - ☐ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.);
 - ☐ Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - ☐ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - ☐ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
 - ☐ Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*sexies*):
- ☐ Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
 - ☐ Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).
11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25-*septies*):
- ☐ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - ☐ Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 (art. 25-*octies*):
- ☐ Ricettazione (art. 648 c.p.);

- ☐ Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- ☐ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- ☐ Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*novies*):

- ☐ Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a-*bis*), Legge 633/41);
- ☐ Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
- ☐ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, primo comma, Legge 633/41);
- ☐ Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinqies* e 64-*sexies* della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, secondo comma, Legge 633/41);
- ☐ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di

apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater* della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-*quinqies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter*, comma 1 Legge 633/41);

- ☐ Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter*, comma 2 Legge 633/41);
- ☐ Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-*septies* Legge 633/41);
- ☐ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* Legge 633/41).

14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.

377-*bis* c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25-*decies*):

- ☐ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

15. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25-*undecies*):

- ☐ Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- ☐ Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- ☐ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.);
- ☐ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- ☐ Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- ☐ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- ☐ Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);

- ☐ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6);
 - ☐ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
 - ☐ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
 - ☐ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
 - ☐ Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
 - ☐ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
 - ☐ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260);
 - ☐ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-*bis*);
 - ☐ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
 - ☐ Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
 - ☐ Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
 - ☐ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).
16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*), introdotto nel Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012:
- ☐ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998).
17. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
- ☐ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - ☐ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - ☐ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
 - ☐ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - ☐ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - ☐ Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
 - ☐ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
18. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*), introdotto nel Decreto dalla Legge 167/2017:
- ☐ Razzismo e xenofobia (art. 3, comma, 3-*bis*, L. 654/75).
19. Reati a carico degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, introdotti nel Decreto dalla Legge 9/2013:
- ☐ Reati ex articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater c.p. commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

20. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in vigore dal 27 ottobre 2019 ed efficace dalla conversione del decreto, modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25 dicembre 2019:

- ☐ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- ☐ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- ☐ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)
- ☐ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)
- ☐ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)
- ☐ Dichiarazione infedele, al ricorrere di particolari circostanze (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000);
- ☐ Omessa dichiarazione, al ricorrere di particolari circostanza (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000);
- ☐ Indebita compensazione, al ricorrere di particolari circostanze (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000).

21. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001), introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. d., del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020:

- ☐ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- ☐ Contrabbando aggravato (art. 295, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

ALLEGATO 2 - MATRICE PROCESSI SENSIBILI / PROTOCOLLI / REATI

ATTIVITA' SENSIBILE	FAMIGLIE DI REATO										
	PA	SOC	RIC	CRIM ORG	SFRUT	SIR	AMB	SLL	IT	DIR AUT	TRIB
1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento / rinnovo di licenze e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di "housing"(security, navetta, campetti, lavanderia, market, palestra, ecc.)	RAP. PA										
2. Gestione dei rapporti con soggetti terzi per l'esercizio delle attività commerciali connesse al servizio di "housing"		RAPP. COMMERCIALI									
3. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito di visite ispettive (ad es. in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, Ispettorato del Lavoro, INPS, Guardia di Finanza)	RAPP. ORTI PA										
4. Gestione di rapporti commerciali con soggetti pubblici (convenzioni con Università e INPS)	RAPP. COMMERCIALI										
5. Gestione dei rapporti commerciali a favore di clienti privati per la vendita di servizi "housing" (ad es. studenti, aziende e/o intermediari)		Rapp. commerciali									
6. Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluso materiali di consumo, materiale operativo, ristorazione) ivi incluse le manutenzioni, ed	APPROV.	APPROV.	APPROV.	APPROV.	APPROV.	APPROV.					APPROV.

Eventuale assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza											
7. Gestione dei flussi finanziari – Pagamenti	FLUS SI FINAN Z.	FLUSSI FINANZ.	FLUSSI FINANZ.	FLUSSI FINANZ.							FLUS SI FINA NZ.
8. Gestione della fatturazione attiva, degli incassi e del Credito	FLUS SI FINAN Z.	FLUSSI FINANZ.	FLUSSI FINANZ.								FLUS SI FINA NZ.
9. Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (incluse note spese e spese di rappresentanza)	GESTI ONE HR	GESTIO NE HR	GESTIO NE HR	GESTIONE HR	GESTIO NE HR	GESTIO NE HR					NOT E SPE SE
10. Gestione marketing e comunicazione, attività, eventi, promozional/pubblicitari	MARK ETING	MARKE TING									MAR KETI NG
11. Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla Situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché gestione delle operazioni relative al capitale sociale		BILANCI O E FISCALI TA'	BILANCI O E FISCALI TA'								BILA NCIO E FISC ALIT A'
12. Gestione del contenzioso (ordinario, amministrativo, giuslavoristico)	CONT ENZIO SO	CONTE NZIOSO									CON TEN ZIOS
13. Gestione dei rapporti con Soci e Collegio Sindacale		BILANCI O E FISCALI TA'									
14. Gestione della Fiscalità			BILANCI O E FISCALI TA'	BILANCIO E FISCALITA'							BILA NCIO E FISC ALIT A'
15. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008)								SALUT E E SICUR EZZA			
16. Gestione ambientale							AMBIEN TE				
17. Gestione dei sistemi Informativi									IT		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Modalità di Calcolo/Valutazione applicata

Per Rischio: si intende la pericolosità di un evento (ai fini del Modello, quello di commissione di uno dei reati presupposto) ed è determinato dal prodotto tra P (probabilità dell'evento) e G (gravità), secondo la seguente formula: $R = P \times G$.

Probabilità (P): si intende la probabilità che l'evento indesiderato si possa verificare in via teorica (in base agli accadimenti nel settore, maggiorato di un fattore a secondo dell'eventuale commissione da parte della Società: valore 0, mai accaduto; valore 1, accaduto in una sola occasione; valore 2, accaduto in più di un'occasione) e senza tener conto dei presidi e misure precauzionali adottati dalla Società (cd. Rischio base). Successivamente, la Società ha rideterminato il valore tenendo conto: a) dell'assenza di attività sensibili nel cui ambito possa essere commesso un reato presupposto (assenza attuale ma non assoluta, giacché nell'esercizio di impresa potrebbero intraprendersi attività che contemplano azioni regolate dalle norme applicabili in materia di reati presupposto); e/o b) delle misure precauzionali già in essere al momento della valutazione che riducono la Probabilità di commissione (cd. Rischio residuo). In genere la Probabilità viene distinta in 3-4 classi, tuttavia, la Società, ai fini della valutazione dei rischi di commissione dei reati, da essa valutati teoricamente possibili, ha escluso la classe 0 Rischio inesistente; conseguentemente, ai fini del Modello, le classi considerate sono 3.³

Gravità (G): detta anche Magnitudo (M), è intesa come la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato. In genere, anch'essa viene distinta in 3-4 classi. La Società, ai fini della valutazione dei rischi di commissione dei reati, da essa valutati teoricamente possibili, ha escluso la classe 0 Rischio inesistente, e quindi l'inesistenza del rischio sanzionatorio; conseguentemente, ai fini del Modello, le classi considerate sono 3.⁴

La seguente tabella è l'applicativo di "Matrice del Rischio" risultante dalla combinazione di tre classi di probabilità e tre di gravità, seguito per l'elaborazione del presente Modello.⁵

	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
POCO DANNOSO	Irrilevante	Tollerabile	Moderato
DANNOSO	Tollerabile	Moderato	Effettivo
MOLTO DANNOSO	Moderato	Effettivo	Intollerabile

³ Poco probabile, valore 1 – Probabile, valore 2 – Elevata, valore 3. La presenza di un "non rischio attuale" ovvero di adeguati presidi o rimedi, comporta l'applicazione di un fattore correttivo di -1/-2.

⁴ Poco dannoso, valore 1 – Dannoso, valore 2 – Molto Dannoso, valore 3.

⁵ Alle 5 classi di rischio così risultanti si associano le seguenti raccomandazioni per la Società e, rispettivamente, per l'OdV:

Irrilevante: Valore rischio residuo = 1. Per la Società: nessuna azione e documentazione è richiesta. Per l'OdV: verifica non necessaria, consigliabile una nel corso del mandato.

Tollerabile: Valore rischio residuo = 2 - 11. Per la Società: Non sono richieste ulteriori azioni di controllo. Si possono ricercare miglioramenti che non comportino l'impiego di risorse significative. Il monitoraggio è richiesto per garantire che i controlli e i presidi siano operanti. Per l'OdV: almeno una verifica all'anno.

Moderato: Valore Rischio residuo = 12 - 39. Per la Società: E' richiesto impegno per ridurre il rischio valutando nel contempo i costi della prevenzione. Misure per ridurre il rischio dovrebbero essere adottate in un tempo determinato. Dove il rischio moderato è associato a conseguenze estremamente dannose, un'ulteriore stima è richiesta per stabilire più precisamente la probabilità di accadimento come base per fissare le necessarie azioni di controllo da intraprendere. Per l'OdV: almeno due verifiche l'anno e flusso informativo d'aggiornamento con cadenza semestrale, salvo evento.

Effettivo: Valore rischio residuo = 40 - 54. Per la Società: Il lavoro può essere svolto solo adottando specifiche misure per circoscrivere il rischio e nel mentre vengono adottati interventi per limitare/rimuovere il rischio. Devono essere impegnate con urgenza le risorse necessarie al fine di ridurre il rischio. Per l'OdV: verifiche trimestrali, segnalazione di non conformità alla Società con invito a rimuovere le cause del pericolo/adottare misure per ridurre il rischio. Flusso informativo d'aggiornamento almeno bimestrale, salvo evento.

Intollerabile: Valore rischio residuo = superiore a 54. Per la Società: il lavoro non può essere svolto finché il rischio non è stato ridotto. Se non è possibile ridurre il rischio anche con l'impiego di risorse elevate, l'attività deve cessare. Per l'OdV: segnalazione di violazione del Modello e richiesta di sospensione immediata della attività. Monitoraggio sulla effettiva sospensione attraverso flussi informativi, richiesta di informazioni, accesso in situ e/o incrementi attività di verifica.

Legenda Famiglie di Reato: *

- ☐ **PA** = reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ **SOC** = reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati
- ☐ **RIC** = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio
- ☐ **CRIM ORG** = delitti di criminalità organizzata
- ☐ **SFRUT** = reato intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- ☐ **SIR** = impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- ☐ **AMB** = reati in materia ambientale
- ☐ **SSL** = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ **IT** = delitti informatici
- ☐ **DIR AUT** = Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ **TRIB** = reati in materia tributaria

Legenda Protocolli del Modello 231:

- ☐ **RAPPORTI PA** = Rapporti con la PA, ivi incluse le visite ispettive
- ☐ **RAPPORTI COMMERCIALI** = Gestione dei rapporti con partner commerciali nonché clienti pubblici e privati
- ☐ **FLUSSI FINANZIARI** = Gestione dei flussi finanziari, fatturazione attiva e credito
- ☐ **APPROVVIGIONAMENTI** = Approvvigionamenti di beni e servizi, ivi inclusi gli incarichi di consulenza
- ☐ **GESTIONE HR** = Gestione delle risorse umane, ivi incluse note spese e spese di rappresentanza
- ☐ **CONTENZIOSO** = Gestione del contenzioso
- ☐ **BILANCIO E FISCALITA'** = Gestione bilancio (contabilità, operazioni sul capitale sociale, rapporti con i soci, il collegio sindacale e la società di revisione) e degli adempimenti fiscali e tributari
- ☐ **MARKETING** = Gestione marketing, comunicazione, eventi, attività pubblicitarie/promozionali
- ☐ **AMBIENTE** = Gestione rifiuti e adempimenti in materia ambientale
- ☐ **SALUTE SICUREZZA** = Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro
- ☐ **IT** = Gestione dei sistemi informativi

** Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da Campus X.*